

Pubblicato il **21/09/2020**

N. 05547/2020REG.PROV.COLL.
N. 03061/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull'appello n. 3061 del **2020**, proposto dai signori **Ciro Alfano**, **Maria Cascone**, **Sebastiano Cassese** e **Vincenzo Castrignano**, rappresentati e difesi dall'avvocato **Fabrizio Zinno**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'economia e finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma parziale

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11130/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre **2020** il pres. **Luigi Maruotti**;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con quattro ricorsi proposti al TAR per il Lazio, Sede di Roma (nn. 3069, 3704, 5048 e 5550 del 2019), le parti appellanti hanno chiesto che sia ordinato al Ministero della economia e delle finanze di dare esecuzione a distinti decreti della Corte di appello di Roma - di data 13 giugno 2016 - emessi in applicazione della legge n. 89 del 2001.

2. Il TAR, con la sentenza n. 11130 del 2019, ha riunito i ricorsi, li ha accolti, ha disposto le misure attuative dei giudicati ed ha condannato il Ministero alle spese ed alle competenze dei giudizi riuniti, liquidate complessivamente in euro 200 per ciascuno dei due difensori, dichiaratisi antistatari nei due giudizi da essi distintamente patrocinati.

3. Con l'unico articolato motivo del gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR, deducendo che sarebbe incongrua la statuizione sulla condanna alle spese, poiché il TAR – in violazione dell'art. 26 del c.p.a., dell'art. 91 del c.p.a. e del decreto ministeriale n. 55 del 2014 - ha liquidato un importo estremamente esiguo, inferiore anche a quello desumibile dalla applicazione dei criteri previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero appellato non si è costituito in giudizio.

4. Ritiene il Collegio che l'appello sia in parte fondato e vada accolto.

4.1. Per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 10 luglio **2020**, nn. 4433 e 4434; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio

2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).

Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo la natura del credito insoddisfatto (ad esempio, la sua natura alimentare), la durata dell'inadempimento, la ricerca di soluzioni extragiudiziarie per evitare la pendenza del contenzioso, la mancata esecuzione di precedenti sentenze già rese in sede di esecuzione, le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura economica e la difficoltà di disporre tempestivamente delle risorse necessarie per disporre i pagamenti.

Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l'ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l'insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico.

Il TAR – nel caso di accoglimento di un tale ricorso d'ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d'appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull'operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.

4.2. Tuttavia, qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ('Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247').

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene anche conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate» (art. 4, comma 1).

4.3. Tenuto conto di tale normativa, ritiene il Collegio che vada riformata la contestata statuizione del TAR.

Nel caso di specie, la liquidazione in primo grado delle spese di lite risulta manifestamente sproporzionata rispetto al valore medio delle tariffe professionali previste dal decreto ministeriale.

In casi simili, più volte questa Sezione, in considerazione dell'attività professionale svolta – di non particolare complessità – ha riformato il capo di sentenza impugnato ed ha ritenuto che la condanna in primo grado non possa essere disposta per un importo inferiore ai 500 euro (per la consolidata giurisprudenza della Sezione, v. le sentenze 10 luglio **2020**, nn. 4433 e 4434; 28 novembre 2019, n. 8126; 28 ottobre 2019, n. 7360, n. 7366, n. 7380; 8 ottobre 2019, n. 6798; 4 ottobre 2019, n. 6682, n. 6683; 26 settembre 2019, n. 6446, 6448, n. 6449, n. 6450, n. 6451; 23 settembre 2019 n. 6321; 20 settembre 2019, n. 6260).

Nel caso in esame, il TAR - che pure avrebbe potuto non riunire i ricorsi per addivenire a statuizioni diverse sulle spese, compensandole o liquidandole per i singoli casi, con una valutazione che sarebbe stata insindacabile - ha ritenuto di riunire quattro ricorsi, di cui due proposti da un difensore e altri due proposti da un altro difensore

5. Stando così le cose, l'appello va in parte accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza appellata, il Ministero della economia e delle finanze va condannato al pagamento di complessivi euro 2.000 per le spese dei quattro giudizi di primo grado (incluso quanto già liquidato dal TAR), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l'appello n. 3061 del **2020** e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione appellata al pagamento di euro 2.000 (duemila) per spese dei riuniti giudizi di primo grado (incluso quanto già liquidato dal TAR), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre **2020**, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO